



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLERES e ALICATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2009

Disposizioni in materia di elezione di secondo grado
del presidente della provincia

ONOREVOLI SENATORI. - Da anni il ruolo della provincia è assai discusso e da più parti si propone la soppressione di questo ente, facendo leva sulla sua sostanziale inutilità, essendo stretto fra le competenze di programmazione, di pianificazione, le funzioni normative proprie della regione e le funzioni in materia di gestione dei servizi pubblici dei comuni.

I tentativi di trasformazione dell'ente provincia - con la costituzione delle aree metropolitane, la costituzione di comprensori, il ridisegno delle competenze, la creazione di enti settoriali con competenza territoriale sovrapposta, quali gli enti di ambito per la gestione dei servizi pubblici in materia di rifiuti o di ciclo idrico - si sono dimostrati inadeguati, aumentando solo la ridondanza amministrativa del sistema.

Il presente disegno di legge vuole operare una radicale trasformazione dell'ente, facendo salve le province ma modificandone radicalmente la struttura di governo e le caratteristiche istituzionali di fondo, introducendo anche un istituto abbastanza originale nel panorama amministrativo italiano, adoperato solo per enti non generali, quali, ad esempio, gli enti di ambito o le aziende sanitarie locali.

L'idea è infatti di fare della provincia un ente di secondo grado, sottraendo al suffragio diretto l'elezione alla carica di presidente.

Vengono previsti gli organi del consiglio provinciale e della Giunta, composta da assessori nominati dal presidente della provincia.

Il consiglio provinciale è costituito dai sindaci dei comuni della provincia, i quali eleggono il presidente. Quest'ultimo, che può anche essere estraneo al consiglio, svolge le medesime funzioni previste dalla normativa vigente, rappresentata dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La Giunta è organo esecutivo della provincia ed è composta dagli assessori, nominati dal presidente della provincia.

Infine, si rendono necessarie alcune abrogazioni, elencate nell'articolo 5, per rendere compatibile il presente disegno di legge con la legislazione attualmente in vigore.

Il tutto avviene in una logica di semplificazione dell'assetto istituzionale locale e di una riduzione della rappresentatività e quindi della politicità degli enti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Consiglio provinciale)

1. Il consiglio provinciale è composto da tutti i sindaci dei comuni appartenenti al territorio della provincia. Un sindaco può delegare in modo permanente un consigliere comunale a rappresentare il comune nel consiglio provinciale.

2. Il sindaco del comune più popoloso della provincia convoca e presiede di diritto la prima riunione del consiglio provinciale e le riunioni destinate all'elezione del presidente della provincia. In caso di assenza o di impedimento, lo stesso è sostituito dal sindaco del secondo comune più popoloso.

Art. 2.

(Presidente della provincia)

1. Il presidente della provincia è eletto dal consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora dopo tre votazioni non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, si procede a ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione ed è proclamato eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti.

2. Il presidente della provincia dura in carica cinque anni ed è rieleggibile una sola volta.

3. Il presidente della provincia riveste altresì, di diritto, la carica di presidente del consiglio provinciale.

Art. 3.

(Giunta provinciale e assessori)

1. Il presidente della provincia, entro quindici giorni dalla data della proclamazione, nomina i componenti della Giunta, denominati assessori, dandone comunicazione al consiglio provinciale nella prima seduta successiva alla elezione. La Giunta è organo esecutivo della provincia. La carica di assessore è incompatibile con quella di sindaco.

Art. 4.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano)

1. La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che, nel rispetto dei vincoli e dei principi in essa contenuti, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, non abbiano provveduto a darvi attuazione.

Art. 5.

(Abrogazioni)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il consiglio provinciale adotta un proprio statuto con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo la terza votazione, lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati».

b) all'articolo 37, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 38, comma 1, le parole: «e provinciali» sono soppresse;

d) all'articolo 39, comma 1, primo periodo, le parole: «I consigli provinciali e» sono soppresse;

e) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «e provinciale» sono soppresse;

2) il comma 4 è abrogato;

f) all'articolo 45, comma 1, la parola: «provinciali, » è soppressa;

g) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «e il presidente della provincia sono eletti» sono sostituite dalle seguenti: «è eletto»;

2) al comma 2, le parole: «e il presidente della provincia nominano» sono sostituite dalla seguente: «nomina»;

h) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.»;

2) al comma 5:

a) all'alinea, le parole: «e provinciali» sono soppresse;

b) la lettera b) è soppressa;

i) all'articolo 51, comma 2, le parole: «e di presidente della provincia» sono soppresse;

l) all'articolo 53, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.»;

m) all'articolo 55, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono eleggibili a sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.»;

n) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - 1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio comunale o circoscrizionale.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco in più di un comune.»;

o) all'articolo 57, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo le parole: «in due province,» sono soppresse;

2) al secondo periodo le parole: «della provincia,» sono soppresse;

p) all'articolo 58, comma 1, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola «provinciali,» è soppressa;

2) le parole «presidente della provincia,» sono soppresse;

3) le parole «provinciale e» sono soppresse;

q) all'articolo 60 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: «Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:» sono sostituite dalle seguenti: «Non sono eleggibili a sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale:»;

2) il comma 9 abrogato;

r) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, le parole: «o di presidente della provincia» sono soppresse;

2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussore.»;

s) all'articolo 68, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale.»;

t) all'articolo 70, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La decadenza dalla carica di sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi

cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco.»;

- u) l'articolo 74 è abrogato;
- v) l'articolo 75 è abrogato.